

## **TI\_GERICHTE 52.2002.104 vom 20. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.104)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.104 du 20 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.104 del 20 dicembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 45**

LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 e 45 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAm), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria, in quanto le prove richieste dal ricorrente non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo (art. 18 cpv. 1 PAm). In effetti, l'entità del materiale da demolire e asportare dopo l'incendio emerge con sufficiente chiarezza dalle fotografie agli atti e dai bollettini di lavoro assunti dal Consiglio di Stato. Del resto, un sopralluogo, allo stadio attuale, non potrebbe permettere altro che la constatazione del ripristino, invero nemmeno integrale, della situazione originaria. L'audizione del titolare dell'impresa appare superflua, per la precisione e l'eloquenza dei bollettini prodotti. Gli accertamenti esperiti dal tecnico comunale sono ampiamente documentati dagli atti ed eventuali chiarimenti sul modulo d'offerta da lui stilato sarebbero comunque privi di rilievo. Neppure l'allestimento di una perizia sull'entità dei lavori occorrenti per il ripristino appare necessaria, per i motivi esposti nel seguito. In ragione di quanto precede, anche l'apprezzamento anticipato negativo delle prove operato dal Consiglio di Stato, che ha comunque svolto i necessari accertamenti istruttori, resiste alle critiche del ricorrente. La censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) va pertanto disattesa. 2. Nell'ambito della procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, dopo l'attuazione concreta del provvedimento, in casu la demolizione, con formale decisione viene chiesta al privato inadempiente la rifusione delle spese sostenute. Quest'ultimo atto può essere contestato unicamente dal profilo dell'adeguatezza dei costi, mentre non può evidentemente venir rimessa in discussione la legittimità del provvedimento eseguito (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 n. 6; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 16 ad art. 117). D'altra parte, è solamente in questa fase che può venir censurato l'ammontare dei costi della demolizione per sostituzione. In effetti, un eventuale preventivo di spesa non costituisce una decisione amministrativa impugnabile e, pertanto, non occorre nemmeno che sia intimato all'obbligato (cfr. RDAT II-1992 N. 20; Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, p. 197; Borghi/Corti, ibidem). L'autorità non può disinteressarsi dei costi occasionati dall'esecuzione forzata, ma le va comunque riconosciuto un certo margine d'apprezzamento nella scelta dei mezzi ritenuti più idonei per eseguire gli ordini disattesi dall'inadempiente. Di conseguenza, le spese possono essere contestate unicamente nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati mezzi manifestamente inadeguati o costosi (cfr. Scolari, Commentario LE, 2a ed.,

n. 1310). 3. In concreto, la procedura seguita dal municipio di \_\_\_\_\_, per quanto possa venir censurata a questo stadio, non presta il fianco a critiche di sorta. In generale, l'esecutivo ha rispettato le varie fasi previste dalla procedura, mostrandosi assai tollerante prima di eseguire materialmente la demolizione, concedendo proroghe e diffidando l'astretto a più riprese. Benché l'incendio prodottosi abbia effettivamente ridotto l'entità delle opere di demolizione necessarie, l'autorità non era tenuta a richiedere nuove offerte prima di effettuare i lavori. In effetti, la procedura di concorso non si impone nell'ambito dell'esecuzione per sostituzione, quantunque la comparazione tra varie offerte possa risultare utile per confermare l'adeguatezza delle spese sostenute. All'inadempiente non doveva nemmeno essere sottoposto un preventivo di spesa. Giova ad ogni modo rilevare che i lavori di demolizione sono comunque stati assegnati alla ditta che aveva presentato il preventivo più economico per i lavori indicati dal capitolato. 4. Il ricorrente adduce che i detriti di calcestruzzo asportati, ossia lo zoccolo e la platea, avevano un volume di 2 mc ed un peso di ca. 32 q, per cui il loro trasporto a valle richiedeva al massimo 4 rotazioni d'elicottero, considerato, per di più, che si sarebbe potuto abbandonare in loco almeno parte del materiale. Il perito dell'assicurazione intervenuto per constatare i danni dell'incendio avrebbe da par suo stimato il numero di voli necessari in una decina. L'insorgente rileva poi che stime analoghe figurano nel modulo d'offerta allestito dal tecnico comunale, in riferimento, addirittura, alla demolizione dei manufatti nella loro integrità. Diversamente da quanto pretende l'insorgente, i quantitativi di materiale risultanti dal ripristino non si limitano ai detriti in superficie, ma inglobano pure le fondamenta, come attestano anche i bollettini di lavoro della ditta \_\_\_\_\_. Considerata la struttura che dovevano reggere, non v'è dubbio che la rimozione delle fondamenta ha interessato un volume di inerti ben superiore a quello dello zoccolo esterno, comportando pure un dispendio di tempo maggiore. Le fotografie agli atti mostrano inoltre che, malgrado l'incendio, la quantità di materiale che ha dovuto essere asportata, verosimilmente soprattutto i detriti della piattaforma di base, è stata comunque ingente. Considerato lo stato delle macerie, in cui non era possibile distinguere dei massi di pietra integri e non intaccati, non era peraltro ragionevolmente possibile evitare il trasporto in discarica. Di conseguenza, il volume di 12 mc di materiale destinato alla discarica, indicato sulla fattura dell'impresa incaricata dei lavori, non appare eccessivo. Oltre che sui dettagliati bollettini di cantiere della medesima impresa, il suddetto quantitativo trova conferma nella nota della ditta che ha curato il trasporto ed anche nei rapporti di lavoro della \_\_\_\_\_. In effetti, considerato che il beton ha un peso specifico di circa 2400 kg/mc, il peso di 24300 kg, indicato in tali rapporti, rientra appieno nell'ordine di grandezza di cui sopra. Le 27 rotazioni computate risultano inoltre giustificate, dal momento che un elicottero può trasportare 800/1000 kg per viaggio e che, oltre al materiale da portare in discarica, sono stati raccolti anche due quintali di legname e si son pure dovuti trasportare i necessari macchinari. Anche le ore di lavoro esposte appaiono adeguate. Per la demolizione e il caricamento sull'elicottero sono stati impiegati due uomini per una giornata di lavoro e quattro uomini per mezza giornata, per un totale di 38 ore lavorative. I tempi di trasferta e di trasporto dei macchinari e del materiale in discarica, computati in ragione di 17 ore, risultano parimenti attendibili, considerato che il magazzino si trova a \_\_\_\_\_ e la discarica a \_\_\_\_\_. Il modulo d'offerta allestito dal tecnico comunale non permette di giungere a conclusioni differenti. A prescindere dal fatto che non era neppure necessario allestire un preventivo e notificarlo all'obbligato, risultava oggettivamente difficile, a priori, stimare quantitativi e costi dell'intervento. Ad ogni modo, anche solo tenendo conto delle difficoltà di accesso e di

trasporto, obiettivamente le indicazioni fornite dal tecnico non possono che apparire eccessivamente ottimistiche. Delle presunte valutazioni operate dal perito assicurativo, ammesso che lo stabile fosse assicurato, non v'è invece traccia agli atti. In definitiva, la fattura esposta dall'impresa di costruzioni risulta quindi chiara, dettagliata ed attendibile. I lavori effettuati non hanno certamente ecceduto, tantomeno in maniera manifesta, quanto necessario per ripristinare lo stato anteriore del fondo. Il municipio non ha di conseguenza abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli conferiva in punto alla determinazione delle modalità di esercizio dell'esecuzione per sostituzione. Infine, la compensazione invocata dal ricorrente per l'asportazione di piastrelle e sabbia dal suo fondo è esclusa già per il fatto che, giusta l'art. 125 cifra 3 CO, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante compensazione, contro la volontà del creditore. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata, immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm), confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 125 CO; 21 e 45 LE; 3, 18, 28, 34, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.